

**UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)**

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 10/11/2021

OGGETTO: **Strategia Area Interna Valli Maira e Grana. Intervento 4.3 "Approfondimenti tecnici e gestionali inerenti il problema dell'accessibilità al capoluogo comunale di Elva". Studio delle condizioni di stabilità della strada del Vallone da parte del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino. Affidamento incarico. CUP F79C18000040001 - CIG 8943409E91.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che:

- l'Unione Montana Valle Maira, congiuntamente all'Unione Montana Valle Grana, è stata individuata con D.G.R. n. 21-1251 del 30.03.2015 - Programmi Fondi Europei 2014/2020, modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - quale bacino di riferimento per lo sviluppo di un programma operativo per la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- con deliberazione del Consiglio n. 3 del 10.03.2017 l'Unione Montana Valle Maira, in qualità di capofila-referente d'area, ha approvato il documento definitivo di Strategia d'Area Valli Maira e Grana, avendo ottenuto lo stesso l'approvazione dal Comitato Tecnico Aree Interne in data 08.02.2017;
- in data 19/09/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della Strategia d'Area, approvato con D.G.R. n. 25-6798 del 27/04/2018;
- il suddetto accordo, nell'Allegato 2, individua il programma degli interventi finanziati ed i relativi soggetti attuatori;
- tra gli interventi previsti in Programma è compreso il seguente 4.3 *“approfondimenti tecnici e gestionali inerenti il problema dell'accessibilità al capoluogo comunale di Elva”* per una spesa complessiva di € 100.000,00, interamente finanziato con fondi statali di cui alla Delibera CIPE n. 9/2015 mediante risorse stanziare dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) sul Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987;
- l'intervento sopra indicato prevede l'elaborazione di un progetto integrato per la valorizzazione del capoluogo di Elva, con particolare attenzione al ripristino della funzionalità della Strada Provinciale 104 detta *“del Vallone di Elva”*, interdetto all'uso con ordinanza provinciale a causa del rischio di caduta massi e crolli in roccia;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 72 del 15.09.2021, con la quale l'organo esecutivo, stante le preoccupazioni e le priorità definite dalle amministrazioni locali, in primis il Comune di Elva, assumeva un atto di indirizzo affinché l'Unione Montana si avvalga del Politecnico di Torino, e nello

specifico del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG), in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) e il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), al fine di elaborare un programma di studio delle condizioni di stabilità della strada del Vallone di Elva per poter individuare le possibili soluzioni/interventi strutturali definitivi per la messa in sicurezza della strada, indicazioni utili e necessarie a pianificare i successivi interventi delle amministrazioni competenti;

Dato atto che:

- le Università sono “operatori economici” *ex lege*, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro, e sono pertanto legittimate a partecipare al mercato delle gare d'appalto indette dalle altre amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca;
- l'art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 prevede che le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'art. 7, c. 1, lett. c) della Legge 168/1989 prevede che le entrate delle università possano essere costituite anche da forme autonome di finanziamento, ivi compresi proventi di attività e corrispettivi di contratti e convenzioni;
- il Regolamento interno del Politecnico di Torino per le convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi disciplina le diverse attività che l'Ateneo può svolgere anche a fronte di specifici corrispettivi da parte di terzi nei vari ambiti di interesse istituzionale, comprese le analisi e le attività di carattere tecnico-scientifico, sotto forma di contratti di prestazioni di servizi, purché coerenti con gli interessi istituzionali dell'Ateneo;
- il sopra richiamato Regolamento prevede la partecipazione del Politecnico a procedure per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria con la limitazione ai contratti di servizi che rientrino nei fini istituzionali dell'Ateneo e che non concretizzino attività professionale;
- nel caso specifico trattasi di prestazioni di servizi per analisi e studi tecnico-scientifici approfonditi, non configurabili in attività di progettazione di cui agli artt. 24 e 157 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- il Politecnico di Torino può garantire la multidisciplinarietà richiesta dalla prestazione mediante la prevista collaborazione di più dipartimenti operanti nei settori di riferimento della materia di studio;
- oltre alle competenze tecniche il Politecnico dispone di apparecchiature e software che consentono un approccio tecnologico innovativo, in grado di integrare diverse informazioni e consentire tempestive previsioni e risposte risolutive agli eventi di dissesto;

Precisato che lo studio oggetto della prestazione prevede, mediante l'utilizzo di strumentazioni e tecniche altamente innovative e l'integrazione di diverse metodologie di acquisizione dei dati, lo sviluppo di tre fasi:

- a) rilievo topografico fotogrammetrico e geostrutturale;
- b) analisi e trattazione statistica dei dati con individuazione dei possibili cinatismi di distacco e determinazione dei livelli di pericolosità da attribuire alle porzioni di versante lungo la strada provinciale;
- c) individuazione di possibili tipologie di intervento e di una loro gerarchia di priorità e stima delle grandezze necessarie a una loro successiva progettazione;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto”*;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni), derogatorio del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, prevede, fino al 30/06/2023, l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno, per economicità amministrativa e rapidità, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 72 del 15.09.2021 sopra citata, procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto consistente in attività tecnico-scientifiche per l'elaborazione di uno studio avente ad oggetto *“Analisi delle condizioni di stabilità della strada del Vallone di Elva”*, per un costo stimato a base d'asta pari ad € 65.000,00 + IVA 22%, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, così come ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni) derogatorio del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, invitando il Politecnico di Torino, che garantisce capacità tecnica e professionale adeguata rispetto all'oggetto dell'incarico, a formalizzare la propria offerta;

Atteso che con lettera prot. n. 2793 in data 20.10.2021, per il tramite della piattaforma di negoziazione telematica SINTEL di Aria Lombardia, è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento del servizio sopra precisato il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino;

Vista l'offerta formulata dal Politecnico di Torino - C.F./P.I. 00518460019, per il tramite della piattaforma di negoziazione Sintel, assunta agli atti prot. n. 2892 del 02.11.2021, corrispondente ad un preventivo di € 64.998,70 oltre all'IVA, pari a complessivi € 79.298,41;

Precisato che all'intervento in oggetto è assegnato il CUP F79C18000040001 ed è stato acquisito il seguente CIG 8943409E91;

Dato atto che, trattandosi di appalto di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 e della Deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (*attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2021*), è richiesto alla S.A. un versamento a favore dell'ANAC pari ad € 30,00 e risulta obbligatoria la verifica dei requisiti mediante il sistema AVCpass;

Dato atto che l'affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato che sono state effettuate le verifiche in relazione a quanto autocertificato dal soggetto offerente in fase di ammissione alla procedura di affidamento in relazione ai requisiti di ordine generale, con esito positivo;

Ritenuto pertanto di poter procedere con l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

Richiamato il decreto del Presidente n. 5 in data 07.08.2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi dell'Unione Montana;

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 in data 24.03.2021 e successivi aggiornamenti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 (*parte vigente*);

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrarre, ex art. 192 del Testo Unico sulle Leggi e gli Ordinamenti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio per attività tecnico-scientifiche per l'elaborazione di uno studio avente ad oggetto "Analisi delle condizioni di stabilità della strada del Vallone di Elva" compreso nella programmazione SNAI alla scheda intervento 4.3 "approfondimenti tecnici e gestionali inerenti il problema dell'accessibilità al capoluogo comunale di Elva".
- 2) Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020, così come ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, al Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino - C.F./P.I. 00518460019, l'incarico per la prestazione di servizi di cui al punto 1), per un compenso di € 64.998,70 oltre all'IVA, pari a complessivi € 79.298,41 [C.I.G. 8943409E91].
- 3) Di dare atto che il contratto, ai sensi art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura privata.
- 4) Di impegnare altresì la somma di € 30,00 per il contributo di gara da versare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (*attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2021*).
- 5) Di impegnare la somma complessiva di € 79.328,41 mediante imputazione al capitolo 1833/1 missione 10 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103 - gestione competenza del Bilancio di previsione 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico Manutentivo e LL.PP. Sviluppo Montano
F.to: ABELLO Arch. Valeria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

San Damiano Macra, li 10/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to: MISSENTI Rag. Tiziana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2021 al 25/11/2021.

San Damiano Macra, li 10/11/2021

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

San Damiano Macra, li

IL SEGRETARIO
RABINO DOTT.SSA ROBERTA